

CENTRALE DI COMMITTENZA DISTRETTO RIMINI
INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT B) D.LGS N.50/2016 RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER LA GESTIONE DEL "SERVIZIO AFFISSIONI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA PER IL TRIENNIO MAGGIO 2019/APRILE 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO (2022/2025), FATTA SALVA LA PROROGA PER SEI MESI NELLE MORE DEL RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CODICE CIG **785827018D**

Premesse:

Il presente invito/disciplinare contiene le disposizioni per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, la documentazione da presentare a corredo della stessa, la procedura e i criteri di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto di che trattasi.

Il servizio oggetto dell'appalto sarà aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. B) del D Lgs 50/2016, previa pubblicazione di un avviso pubblico di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata telematica che sarà espletata tramite la piattaforma informatica SATER della Regione Emilia Romagna, accessibile all'indirizzo: <http://piattaformaintercenter.regione.emiliaroamgna.it>.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D.Lgs 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e di ponderazione specificamente indicati successivamente.

1. Stazione Appaltante:

Centrale Unica di Committenza Distretto Rimini, Comune Capo Fila: Comune di Bellaria Igea Marina.

1.1 Ente Committente: COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA, Direzione Amministrativa, Piazza del Popolo n. 1, 47814 Bellaria Igea Marina (RN), Tel. 0541 - 343711 - Fax 0541 - 345844, www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.

Responsabile di gara CUC: Dott. Ivan Cecchini, tel 0541/343725 mail: i.cecchini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

Responsabile Unico del Procedimento: U.O. Gestione Risorse e Tributi **dott.ssa Ilaria Corvini**, tel. 0541/343736, mail: i.corvini@comune.bellaria.igea-marina.rn.it.

Direttore dell'esecuzione: ing. Marco Maioli, tel. 0541 343784, mail: m.maioli@comune.bellaria-igea-marina.rn.it.

La procedura in oggetto è stata indetta con Determina a contrarre **n. del2019.**

1.2 Categoria di servizio: Codice CPCV 79341200 (Servizi gestione pubblicitaria)

1.3 [Codice NUTS ITH59].

2 Gara telematica esperita tramite il sistema SATER

Per l'espletamento della presente gara, la CUC si avvale, in forza dell'Accordo stipulato in data 16/10/2018 n. rep. 292 del 23/10/2018, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia- Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- ☐ un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- ☐ la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- ☐ la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo **paragrafo 2.1.**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

2.1 Registrazione degli operatori economici.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. Documentazione di Gara, Chiarimenti e Comunicazioni.

3.1 Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende:

1. Convenzione/Capitolato Speciale d'appalto (allegato 1);
2. Invito/Disciplinare di gara (allegato 2);
3. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative **DGUE** (allegato 3);
4. **DGUE** (allegato 4); l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti;
5. **DUVRI** (allegato 5);
6. Dichiarazione integrativa offerta economica (allegato 6);
7. Modello attestazione pagamento imposta di bollo (allegato 7 – F23).

La documentazione di gara è disponibile sul Portale SATER all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-ent> e sul portale del Comune di Bellaria Igea Marina all'indirizzo https://www.comune.bellaria-igeamarina.rn.it/comune/cms/page/atti-bandi_citygov/.

3.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana **mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare come precisato al successivo paragrafo 3.4 entro le ore 12 del 7 aprile 2019)**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile **saranno fornite almeno tre (3) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul SATER (10 aprile 2019).**

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER

3.3 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Per ciò che riguarda gli oneri per la sicurezza, per l'espletamento dell'appalto sono rilevabili rischi interferenti per i quali si è reso necessario prevedere la predisposizione del "Documento unico di valutazione delle interferenze" (DUVRI). Gli specifici costi per la sicurezza sono stati quantificati in **€. 840,00** conformemente con quanto indicato dall'INAIL nell'ambito delle linee guida emanate in relazione a quanto disposto dal Decreto Legge 21/06/2013, n. 69, convertito in Legge 09/08/2013, n. 98 a modifica ed integrazione dell'art. 26 del D. Lgs. 09/08/2008, n. 81. Resta fermo che i costi interni della sicurezza afferenti all'esercizio delle attività svolte dall'impresa aggiudicataria rimangono a carico delle imprese medesime.

I corrispettivi di cui sopra remunereranno qualsiasi spesa e costo di gestione e sostenuto da parte della Ditta aggiudicataria.

Il corrispettivo determinato dall'esito della gara non è soggetto ad alcuna variazione per tutta la durata contrattuale.

3.4 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la CUC e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. Oggetto del Servizio

4.1 Appalto servizio di affissioni comunali.

Il servizio prevede un'unica categoria prevalente, servizio affissioni negli spazi pubblicitari del Comune di Bellaria Igea Marina - **CPCV 79341200 (Servizi gestione pubblicitaria)**.

Il servizio viene eseguito da un addetto con progetto di inserimento socio lavorativo e comprende le attività di :

- gestione del piano delle prenotazioni;
- esecuzione delle affissioni e defissioni;
- copertura dei manifesti scaduti e defissione degli avvisi, con relativa pulizia degli impianti e smaltimento dei manifesti defissi;
- materiale di consumo;

L'addetto svolge il servizio in accordo con il responsabile ufficio affissioni del Comune, di regola dal lunedì al sabato per un monte ore non inferiore a 30 ore settimanali, o comunque durante i giorni di presenza /apertura dell'ufficio.

Il Comune mette a disposizione in uso gratuito un automezzo.

Le condizioni richieste sono specificate nella bozza di convenzione/capitolato speciale allegata al presente invito/disciplinare.

4.2 Durata e Opzioni: Il Servizio di affissioni negli spazi pubblicitari del Comune di Bellaria Igea Marina avrà durata di anni tre decorrenti indicativamente dal 01/05/2019 al 30/04/2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

Il Servizio prevede una proroga tecnica di 6 mesi nelle more del riaffidamento del servizio, rinnovo di tre anni e quinto d'obbligo (art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

4.3. Valore dell'appalto.

il valore complessivo dell'appalto, comprensivo di opzioni è pari a € 172.224,00, così determinato:

a) Valore triennale a base d'asta:	€.66.240,00(+IVA)
b) Valore rinnovo triennale	€.66.240, (+IVA)
c) Proroga 6 mesi	€.11.040,00 (+IVA)
d) Quinto d'obbligo (1/5 dell'importo del contratto) = 20% di a+b+c+	€.28.704,00 (+IVA)
e) Valore complessivo = a+b+c+d+	€.172.224,00 (+IVA)

Il valore a base d'asta per il triennio è pari a complessivi €.66.240,00, al netto di Iva, comprensivo dei costi rilevabili per rischi interferenti pari a €. 840,00 per i quali è necessario adottare relative misure di sicurezza a norma del DUVRI redatto dal Comune di Bellaria Igea Marina ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.

4.5. Clausola sociale e manodopera

L'organico di servizio prevede la presenza di un addetto **OPERAIO QUALIFICATO CATEGORIA B1 CCNL COOP.SOCIALI** assunto con progetto di inserimento socio lavorativo. L'operatore economico si impegna in caso di aggiudicazione al rispetto della clausola sociale d'imponibile di manodopera per cui, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via prioritaria all'assunzione delle maestranze che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, dallo stesso individuate come idonee qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa.

5. Soggetti singoli e associati ammessi alla Procedura di gara e condizioni di partecipazione.

Possono partecipare gli operatori economici di cui e nelle forme degli art. 45,47 e 48 del D.lgs n. 50/2016 che rispettino le seguenti condizioni:

a) è vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

b) è vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale;

c) è vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 Requisiti generali:

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

c) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010;

d) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente;

5.2. Requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, che riporti nell'oggetto sociale le attività oggetto del servizio; le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;

b) iscrizione, per le Cooperative, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ove istituito, da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;

c) iscrizione, per i Consorzi o Consorzi di cooperative, nello schedario generale della cooperazione da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento;

Possono partecipare alla procedura di selezione pubblica quali soggetti beneficiari delle convenzioni per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) L. 381/1991 esclusivamente le cooperative sociali di tipo B, le cooperative miste per la parte finalizzata all'inserimento di persone svantaggiate, purché abbiano almeno il 30% dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, i consorzi di cooperative sociali, purché costituiti almeno al 70% da cooperative sociali a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

Altra condizione è l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali e laddove l'Albo non sia stato istituito, le cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 della legge 381/1991.

5.3. Requisiti di capacità economico finanziaria.

Il fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili deve essere minimo di **€.100.000,00, IVA esclusa**; tale requisito è richiesto per garantire la continuità dell'inserimento socio lavorativo richiesto;

5.4 Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale

Si deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara almeno un servizio specifico di affissioni in modo continuativo e regolare per la durata non inferiore a 12 mesi, svolto per un unico committente pubblico. Si intende per regolare il servizio che non ha dato luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'operatore e che non ha comportato l'applicazione di penali in misura complessiva superiore al 5% dell'importo di contratto.

6. Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di rete, GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) eg) del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppane, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico finanziaria deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppane o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete.

Il requisito di capacità tecnico-professionale, relativo allo svolgimento del servizio analogo menzionato precedentemente, deve essere posseduto almeno dal soggetto mandatario.

6.1. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e Consorzi e di imprese Artigiane e Consorzi Stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economico finanziaria deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnico-professionale, relativo allo svolgimento del servizio analogo deve essere posseduto dal consorzio con riferimento ai soli consorziati esecutori.

7. Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Bellaria Igea Marina in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la CUC aggiudicatrice impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la CUC richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

8. Pass-OE.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale ANAC ([www. Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass](http://www.Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass)) secondo le istruzioni ivi contenute.

Dopo la registrazione al servizio AVCpass occorre indicare al sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un "Pass OE".

Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da A.N.A.C.

Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact- center di A.N.A.C. al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail : support_center@anticorruzione.it

Il documento "passoe" generato dal sistema avcpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa firmato digitalmente o allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa.

In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il passoe deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante.

I subappaltatori indicati nella terna obbligatoria, devono presentare il proprio passoe. Ai soli fini della creazione del passoe, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente avcpass classificandosi come "mandante in rti". il partecipante genererà il passoe con il ruolo di "mandataria in rti".

Il passoe è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema avcpass.

La mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione ma può essere oggetto di soccorso istruttorio.

9. Sopralluogo

Per la partecipazione alla presente procedura, **non è previsto alcun sopralluogo.**

10. Subappalto

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall' art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto nell'offerta il concorrente dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

La quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente che intendesse subappaltare parti del servizio, è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente una terna di subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto la mancata indicazione.

11. Cauzione Provvisoria

L'offerta, a pena di esclusione, è corredata da una garanzia provvisoria, conforme all'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo a base d'asta, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, di importo pari ad **€. 1.324,80 (1% pari a €. 662,40).**

La cauzione, **in favore del Comune di Bellaria Igea Marina**, può essere costituita, a scelta dell'offerente, nei seguenti modi:

- bonifico (UNICREDIT BANCA S.P.A., Codice IBAN: IT68C0200867710000001292677 con la causale **"CAUZIONE PROVVISORIA APPALTO GESTIONE DEL "SERVIZIO AFFISSIONI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA PER IL TRIENNIO MAGGIO 2019/APRILE 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO (2022/2025)"**, allegando copia della relativa ricevuta;
- assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione deve contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (**CAUZIONE PROVVISORIA APPALTO GESTIONE DEL "SERVIZIO AFFISSIONI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA PER IL TRIENNIO MAGGIO 2019/APRILE 2022 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO 2022/2025)** essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme agli schemi previsti dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31 e deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 93 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e cioè: prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del cod.civ.e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valida costituzione del rapporto contrattuale tra fideiussore e impresa (quali, a titolo esemplificativo, data di stipula ed operatività, sottoscrizione in originale del fideiussore e dell'impresa) al fine di evitare che il fideiussore sollevi eccezioni al momento della richiesta di escussione della polizza.

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative devono avere, una validità minima almeno pari a 180 giorni, Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara vengano riaperti e/o prorogati i il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della CUC deputata ad espletare la gara.

In caso di R.T.I., la cauzione, comunque costituita, deve essere intestata all'impresa capogruppo o delegataria con espressa menzione delle imprese facenti parte del raggruppamento o coassicurazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ; per tale motivo **la fideiussione deve essere corredata da una**

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La fideiussione deve essere prodotta in una delle seguenti forme:

-documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

11.1 Riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria,

L'importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui sussistano le condizioni previste al comma 7 dell'art. 93 Del D.Lgs n. 50/2016 come da tabella seguente:

Condizione	% riduzione
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000	riduzione 50%
b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;	riduzione 50% non cumulabile con lett.a)
c.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 30% cumulabile con lett.a)
c.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla c.1)	Riduzione 20% cumulabile con lett.a)
d) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 20% cumulabile con lett.a) cumulabile con lett. b)
e) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	Riduzione del 15% cumulabile con lett.a) o b) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) cumulabile con lett.a) o b) + c.2) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) +d) cumulabile con lett.a) o b) + c.2)+ d)

g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del <u>decreto legislativo n. 231/2001</u> o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	Riduzione del 30% Non cumulabile con altre riduzioni
--	---

Nel caso l'operatore intenda avvalersi delle riduzioni di legge, segnala ALL'INTERNO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (allegato 4) il possesso del requisito dante titolo alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Allegare documentazione probatoria (copia conforme certificato di qualità).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso di ricorso alla riduzione per lo status di micro, piccola e media impresa:

Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

Si precisa che la dicitura **“Dichiarazione relativa al fatturato annuo”**, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.

Si precisa che la dicitura **“Dichiarazione importo totale di bilancio annuo”**, così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara

prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

11.2 Dichiarazione di impegno

Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione provvisoria, l'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non deve essere presentato nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per la comprova di status di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia al punto precedente.

12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1174 del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". **Il contributo dovuto è pari a € 20,00.**

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- versamento on-line mediante carta di credito collegandosi al "Servizio di riscossione" seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, nella busta Documentazione amministrativa.
- in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita nella busta Documentazione amministrativa.

La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura di gara.

Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa mandataria.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

L'Amministrazione è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. Procedura di gara

Procedura negoziata telematica ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016.

Il comune di Bellaria Igea Marina è amministrazione aggiudicatrice. L'invio delle lettere d'invito a partecipare alla procedura negoziata e la sua gestione sono curate dalla Centrale Unica di Committenza Distretto Rimini, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 50/2017.

14. Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato con procedura negoziata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Valore triennio 2019/2022 a base d'asta **€ 66.240,00**, al netto di Iva) ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs n.

50/2016, per un massimo di 100 punti da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi:

A) offerta tecnicaPunti 70

B) offerta economicaPunti 30

Tot punti 100

Non sono ammesse offerte parziali. Non sono ammesse varianti al progetto presentato in sede di gara, fatto salvo quanto stabilito nella bozza di contratto. Sono vietate le offerte in aumento sui prezzi a base d'asta.

15. Valutazione offerta tecnica:

L'offerta tecnica (elemento "A") è il progetto di gestione. Gli elementi in base ai quali sarà valutato il progetto di gestione, con indicati a fianco di ognuno di essi i punteggi massimi parziali sono i seguenti:

Elemento componente il progetto di gestione - Elementi valutati ai fini dell'attribuzione dei punti - Punteggio massimo.

A.1) Proposta gestionale Progetto di gestione del servizio: descrizione articolata delle modalità operative del servizio e dell'organizzazione complessiva del personale addetto (orari, turnazioni, sostituzione, formazione e aggiornamento del personale, dotazioni strumentali)

- **punteggio max 40**

A.2) Progetto di inserimento socio lavorativo: nella valutazione dell'offerta tecnica si terrà conto del progetto di inserimento socio lavorativo considerando i seguenti elementi:

- a) numero delle persone svantaggiate assunte;
- b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
- c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
- d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
- e) numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno;
- f) rendicontazione sociale e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di inserimento lavorativo;

- **punteggio max 30**

Punti totali 70

Si precisa che la mancanza nell'offerta tecnica di uno o più elementi sopra elencati non costituirà motivo di esclusione dalla gara, ma comporterà, nell'ambito della valutazione della parte dell'offerta tecnica cui la mancanza si riferisce, l'attribuzione di un punteggio pari a zero.

La determinazione del punteggio per l'offerta tecnica relativo a ciascun offerente e per ogni sub criterio, avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore (come definito dall'all. P del dpr 207/2010), a cui si rinvia, sulla base della seguente formula: $P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$.

P_i : Punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

In particolare i coefficienti della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

insufficiente	0,00
Appena sufficiente	0,30
sufficiente	0,40
Più che sufficiente	0,50
discreto	0,60

Più che discreto	0,70
buono	0,80
Più che buono	0,90
ottimo	1

I commissari potranno assegnare punteggi intermedi. La Commissione di gara avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto o con audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa.

Riparametrazione: viste le linee guida n.2 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvata dall'ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016, visto l'ultimo periodo del paragrafo III "Ponderazione" a norma del quale la riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte, ai fini dell'aggiudicazione in oggetto, non si darà luogo ad alcuna riparametrazione in quanto i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono suddivisi in una serie analitica di sub elementi tali da rendere del tutto adeguata e proporzionata la relativa valutazione senza necessità di riparametrare i singoli punteggi e i punteggi complessivi;

Clausola di sbarramento: data la particolare natura del servizio si richiede uno standard alto di qualità. Si procederà pertanto all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di **30 punti su 70 punti**.

16. Valutazione dell'offerta economica.

L'offerta economica dovrà essere espressa come valore al ribasso sul prezzo complessivo triennale a carico del Comune - base d'asta di **€. 66.240,00**, al netto di Iva, di cui per oneri da interferenza lavorativa pari a **€.840,00** non soggetti a ribasso.

L'offerta economica deve altresì contenere, **pena l'esclusione non sanabile in sede di soccorso istruttorio:**

► **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (su base annua)** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta. I costi vanno inseriti nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal sistema SATER;

► **la stima dei costi della manodopera (su base annua)**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione, ovvero se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, o a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non essendo possibile inserire tale costo nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal sistema SATER, il concorrente dovrà indicare tali costi con specifica e separata dichiarazione da inserire nella documentazione di gara come dichiarazione allegata all'offerta economica da rendersi secondo l'allegato 6.

L'offerta economica deve essere datata e, a pena di esclusione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore.

L'offerta economica deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE. in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

Sono nulle le offerte condizionate, quelle per persona da nominare o senza l'indicazione esplicita del prezzo offerto.

Non sono ammesse offerte pari o in aumento sul prezzo a base d'asta.

Saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ciononostante in sede di eventuale giudizio sull'anomalia dell'offerta verrà valutato se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, o a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Sono nulle le offerte condizionate, quelle per persona da nominare o senza l'indicazione esplicita del prezzo offerto.

Risulterà aggiudicatario il soggetto che consegnerà il punteggio complessivamente più alto, rappresentato dalla somma del punteggio relativo all'offerta economica con il punteggio riferito all'offerta tecnica.

Il Comune di Bellaria Igea Marina si riserva la facoltà insindacabile di:

- non dar luogo alla gara ufficiosa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
- applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016

17. Soccorso Istruttorio.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

☐☐☐ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

☐☐☐ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

☐☐☐ la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

☐☐☐ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

☐☐☐ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

☐☐☐ Non è sanabile l'omessa dichiarazione di subappalto.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. Modalità e Termini di presentazione dell'offerta. Sottoscrizione dei documenti di gara.

La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica, l'offerta economica e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Per quanto riguarda l'**assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato mediante modello **F23 di cui all'Allegato 7**.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre:

1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;

2) una busta virtuale contenente il progetto tecnico;

3) una busta virtuale contenente l'offerta economica.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 Aprile 2019.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la CUC, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La CUC, si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

- **Modalità di sottoscrizione digitale:** tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non

sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Il DGUE, le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA.

Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio.

Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:

- in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procuratore stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

- ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole;

- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;
- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- **Ad eccezione del DGUE (l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER;** la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla CUC e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina al link: https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/attibandi_citygov/;

□□□La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

□□□In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;

□□□Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice;

□□□Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

□□□L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

□□□Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data;

□□□Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18. Contenuto della Busta virtuale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene il **DGUE** (anche di eventuali ausiliarie, mandatarie e capogruppo, subappaltatori), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In particolare dovranno essere inseriti a sistema:

18.1 Documento di gara unico europeo DGUE

L'operatore economico dovrà compilare on line il documento di gara unico europeo DGUE strutturato direttamente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle sezioni **A** e **B** per le parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 con la compilazione delle **sezioni A - B – C -D**.

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compila anche:

☐☐☐**la sezione A – Idoneità** : punto 1 (iscrizione CCIAA) e 2 (per le cooperative sociali) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al **punto 5.2** del presente invito/disciplinare;

☐☐☐**la sezione B - Capacità economica e finanziaria:** punto 2 (fatturato annuo specifico) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al **punto 5.3** del presente invito/disciplinare;

☐☐☐**sezione C - Capacità tecniche e professionali:** punto 1b) (contratto per servizi analoghi) ☐per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al **punto 5.4** del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato anche:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di subappalto, dal subappaltatore (In questo caso secondo il modello **allegato 9**);

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 17 del presente disciplinare.

Dichiarazione integrativa al DGUE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, da rendersi secondo il modello allegato 3, con cui **l'operatore integra il DGUE presentato sui punti:**

-la forma della partecipazione alla gara;

- integra il DGUE presentato sui punti:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e fter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto;
- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/;
- dichiara le posizioni INPS /Inail /Altre casse.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

-dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure**

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;

-accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

-di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dagli Enti committenti in data 08.02.2012 e 16.09.2013 reperibili al link:

http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

-di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice, reperibili al link https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/comune/cms/page/atticodice_disciplinare/ che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;

-accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

-rende le dichiarazioni sulla formulazione, remuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;

- si impegna, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X di cui al citato decreto;

- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;

-rende le dichiarazioni ai fini della riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 comma 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016;

-rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;

-elege domicilio e recapito per la procedura;

-rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;

La dichiarazione deve essere presentata:

-nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre ,

-nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria;

-nel caso di subappalto, dal subappaltatore;

Per le modalità di sottoscrizione si rinvia al punto 17 del presente invito/disciplinare.

In merito alle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

-la dichiarazione sulle condizioni di cui all'art. 80 comma 1 e 2 è resa omnicomprendentemente dal legale rappresentante/ procuratore speciale riguardo tutti i soggetti indicati ai citati commi. E' comunque facoltà del concorrente produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei soggetti cui la dichiarazione si riferisce sottoscritte digitalmente dagli stessi.

Art. 80 comma 1 D.Lgs n. 50/2016:

Ai fini dell'articolo menzionato devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale **per i reati di cui al citato articolo**, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione. Si chiarisce che la dichiarazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1) per motivi legati a condanne penali, in forma singola o cumulativa, dovrà, a pena di esclusione, essere resa nei confronti dei seguenti soggetti di cui all'art. 80 comma 3:

-titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
-di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
-dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
-dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In caso di partecipazione da parte di una società di capitali con due soli soci in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere rese, pur in mancanza di un socio di maggioranza, in relazione ad entrambi i suddetti soci.

Per quanto riguarda l'individuazione dei «membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza», si rinvia al Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 " ove si indica come modello di riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 e precisamente:

1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";

2) sistema cd. "dualistico"(disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";

3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409- sexiesdecies, co. 1, c.c.). Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

-ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

□ ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione

tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

□ ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «*soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori *ad negotia*), di direzione (come indipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato dal Comunicato del presidente dell'ANAC del 26/10/2016, qualora non fornita dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante a titolo di soccorso istruttorio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto;

Viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Se gli elementi indicati nel modello ai punti di cui sopra non sono noti al dichiarante e' necessario che tali dichiarazioni siano rese dai singoli soggetti interessati (che allegheranno a tale dichiarazione anche il loro documento di riconoscimento a pena di esclusione) come indicati all'art. 80 comma 3 d.Lgs n. 50/2016;
Se il dichiarante non è in grado di reperire tali dichiarazioni dovrà rendere apposita dichiarazione in tale senso.

Al fine di non incorrere in dichiarazioni mendaci, si consiglia di acquisire presso il competente ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art. 33 DPR 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002);

-ai fini dell'art. 80 comma 2, non individuando la norma i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, a differenza di quanto avveniva in vigenza dell'art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni, il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia, così come indicato al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ";

□□**-ai fini dell'art. 80 comma 4** si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48□bis, commi 1 e 2□bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;

□□□**-ai fini dell'art. 80 comma 4** si intendono gravi le violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fatto salvo che il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett c) rientrano tra i gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del concorrente rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. Si rinvia alle Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» di cui alla delibera ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.

L'operatore economico partecipante dovrà dichiarare le misure decadenziali e/o risoluzioni contrattuali assunte nei suoi confronti anche da altre Pubbliche Amministrazioni in modo da consentire alla Stazione appaltante di esprimere una valutazione sui precedenti dichiarati rispetto all'affidabilità del partecipante .

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett d) si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ai sensi del quale il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza;

-ai fini dell'art. 80 comma 5 lett e) si ha distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto quando un offerente abbia fornito documenti di gara o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvo che in caso di consultazione preventiva l'amministrazione aggiudicatrice adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

19. Contenuto busta virtuale: OFFERTA TECNICA (PROGETTO DI GESTIONE).

La busta virtuale **"OFFERTA TECNICA"**, contiene a pena di esclusione, il progetto di gestione del servizio, ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

Il progetto è redatto sotto forma di relazione sviluppata e articolata secondo i criteri di attribuzione del punteggio previsti dal presente disciplinare di gara. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che dovrà illustrare e sviluppare i criteri e sub-criteri oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 20.1, si consiglia pertanto di sviluppare la relazione seguendo l'ordine dei criteri indicati al **punto 15**.

La relazione, non dovrà superare le 20 facciate di testo numerate in formato A4 (copertina e indice non si conteggiano), scrittura Arial carattere 11, interlinea 1 e massimo 50 righe, allegati compresi, inclusi eventuali curricula. Le parti di relazione eccedenti le 20 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione.

□□□L'offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

□□□La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica non può essere sanata in sede di soccorso istruttorio.

□□□L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla procedura, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.

A pena di esclusione, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente l'offerta economica. L'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico degli enti committenti per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica. L'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazione di prezzo.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione faranno parte delle prestazioni contrattuali. L'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce pertanto obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Bellaria Igea Marina ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara.

19.1 Segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Il concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che non si effettueranno ulteriori informative e si procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

20. Contenuto della Busta virtuale "OFFERTA ECONOMICA".

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

L'offerta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- **valore al ribasso sul prezzo complessivo triennale a base d'asta di € 66.240,00, al netto di Iva, di cui per oneri da interferenza lavorativa pari a € 840,00 come da DUVRI;**
- **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (su base annua)** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta. I costi vanno inseriti nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal sistema SATER;
- **la stima dei costi della manodopera (su base annua)**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione, ovvero se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, o a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non essendo possibile inserire tale costo nel medesimo modulo di offerta messo a disposizione dal sistema SATER, il concorrente dovrà indicare tali costi con specifica e separata dichiarazione da inserire nella documentazione di gara come dichiarazione allegata all'offerta economica da rendersi secondo l'allegato 6.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'apposito paragrafo.

Si precisa inoltre che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- i valori offerti devono essere indicati in cifre;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

A pena di inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione, non sono ammesse offerte pari o in aumento sul prezzo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi inammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

21 Modalità espletamento procedura di gara telematica.

21.1 Apertura busta amministrativa e verifica della documentazione.

Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti;

La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito ,
- di garantire l' integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara.

Le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono due sedute pubbliche con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: la prima seduta del Seggio di gara di "apertura" (in senso

procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche. Si svolgeranno altre eventuali sedute in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi e, la seduta relativa all'apertura e valutazione dell'offerta tecnica. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati.

La fase di ammissione sarà effettuata in seduta pubblica telematica, con apertura della busta virtuale "documentazione amministrativa" **alle ore 10.00 del giorno 15 Aprile 2019**, fisicamente presso il Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza Del Popolo n. 1- piano secondo , Ufficio del Direttore Amministrativo.

In quella sede l'Autorità di gara, coadiuvato da un seggio di gara, provvede a:

a) verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Il provvedimento che determina le ammissioni/non ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti effettuate nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicato entro i successivi due giorni sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016. Contestualmente alla pubblicazione ne sarà dato avviso ai concorrenti non ammessi mediante PEC ai sensi dell'art. 76 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara che abbiano presentato offerta potranno visualizzare l'andamento dell'attività di verifica della documentazione amministrativa, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Se non vi è ricorso al soccorso istruttorio, si procede alla conseguente ammissione alla fase successiva.

Se del caso, l'Autorità di gara all'attivazione del soccorso istruttorio, sospende l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegna loro il termine ivi indicato per la regolarizzazione.

L'autorità di gara potrà sospendere la seduta, fissando la data della seduta successiva, ovvero procedere con le operazioni di gara ammettendo con riserva i concorrenti interessati alla regolarizzazione, disponendone in ogni caso la comunicazione ai concorrenti.

L'autorità di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite ai sensi del presente bando e della normativa in vigore.

21.2 Apertura busta tecnica e valutazione dell'offerta tecnica.

A prosecuzione della stessa seduta di apertura della procedura, se non sospesa, o, in caso di sospensione, in altra seduta pubblica virtuale comunicata successivamente a mezzo sistema o pec, si insedierà la Commissione Giudicatrice che procederà poi all'apertura in seduta pubblica telematica della busta virtuale offerta tecnica" e alla verifica della regolarità formale dell'offerta tecnica.

La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito del Comune di Bellaria Igea Marina, www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it – alla sezione "Amministrazione trasparente" /Bandi & Avvisi).

In considerazione di quanto stabilito con Comunicato ANAC del 9 gennaio 2018 a cui si rinvia, che prevede il differimento del termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari al 15 aprile 2018, per la nomina della Commissione giudicatrice della presente gara (la cui scadenza è prevista prima del 15 aprile 2018) si procederà con le modalità in uso dalla stazione appaltante per la nomina delle Commissioni giudicatrici.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente, l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Gli operatori economici ammessi alla procedura di gara potranno visualizzare l'andamento dell'attività di ricognizione del contenuto dell'offerta tecnica, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>.

Di seguito la Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, per tutti i concorrenti ammessi, alla valutazione delle rispettive offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nel presente bando, formalizzando lo svolgimento delle sedute riservate in uno o più verbali.

21.3 Apertura busta offerta economica e aggiudicazione provvisoria

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, comunicata con preavviso di almeno un giorno, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara/dal lotto dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante sorteggio.

Eventuali modifiche delle date di seduta pubblica, anche dovute a difficoltà tecniche legate al funzionamento del sistema che rendano non effettuabile la seduta, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sistema o tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico con preavviso di giorni uno.

Nel caso di offerte con uguale miglior punteggio, sarà considerato miglior offerente chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante immediato sorteggio.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Nel caso di unico concorrente si procede all'apertura delle buste senza ulteriori comunicazioni.

21.4 Verifica di anomalia delle offerte.

Qualora la migliore offerta superi la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica di anomalia come segue: medesima.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto.

22. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la centrale di committenza o il Comune di Bellaria Igea Marina né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

La **CUC** si riserva:

☐ la facoltà di non aggiudicare il servizio se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo;

☐ di procedere o non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;

☐ la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la CUC ha deciso di aggiudicare l'appalto;

☐ prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

☐ la stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto;

☐ l'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

☐ in caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati;

☐ nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

☐ la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011;

☐ trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011;

☐ il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

☐ all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

☐ ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

☐ il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;

☐ il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136;

☐ nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

In caso di aggiudicazione: l'aggiudicatario è tenuto alla costituzione di:

- **garanzia definitiva**, conforme al combinato disposto di cui agli artt. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016;
- **polizza assicurativa RCT/RCO** per le attività svolte, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o cose dal proprio personale nell'espletamento della gestione per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di polizze, anche annuali rinnovabili, il concessionario dovrà presentare al Comune copia dell'avvenuto pagamento del premio o altra documentazione probatoria della validità della polizza e polizza RCT/RCO;

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni subcontratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. C bis) del Codice.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. Trattamento Dei Dati Personali.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla CUC Distretto Rimini a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti;

pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della CUC Distretto Rimini individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la CUC Distretto Rimini , o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della CUC Distretto Rimini in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla CUC Distretto Rimini nel rispetto di quanto previsto Regolamento E/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

24. Organo competente per le procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna.

Indirizzo postale: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53 , tel: +39 051341501

[Indirizzo di Posta Elettronica Certificata \(PEC\) Abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex art.136 comma 2 c.p.a.: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.](mailto:bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it)

termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sulla GURI.

Il Responsabile CUC

Dott. Ivan Cecchini